



## COMUNE DI ALBENGA

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - (IMU) ACCONTO 2013**

Il D.L. 201/2011 ha anticipato, in via sperimentale, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili

#### **PRESUPPOSTO**

Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, terreni ed aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel NCEU come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In base alla normativa attualmente vigente, nel comune di Albenga, sono esenti dall'imposta i terreni adibiti all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art.2135 del codice civile ed i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola .

#### **SOGGETTI PASSIVI**

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; soggetto passivo è il coniuge assegnatario.

#### **BASE IMPONIBILE**

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento - ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - i seguenti moltiplicatori:

Gruppo catastale <b>A</b> (con esclusione dell'A/10)	<b>160</b>
Categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b>	<b>160</b>
Gruppo catastale <b>B</b>	<b>140</b>
Categorie catastali <b>C/3, C/4 e C/5</b>	<b>140</b>
Categoria catastale <b>A/10</b>	<b>80</b>
Gruppo catastale <b>D</b> (con esclusione della D/5)	<b>65</b>
Categoria catastale <b>D/5</b>	<b>80</b>
Categoria catastale <b>C/1</b>	<b>55</b>

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati:

- di interesse storico o artistico.

- dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Con delibera di Giunta Comunale n. 51/2012 sono stati stabiliti i valori minimi delle aree fabbricabili.

## **VERSAMENTO**

Per l'anno 2013 il pagamento della prima rata dell'IMU è da effettuarsi entro il 17 giugno.

I soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote dei dodici mesi dell'anno precedente.

E' riservato allo Stato il gettito di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%

Il Decreto Legge 54/2013 all'art. 1 prevede che per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4,5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni.

Per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applica l'aliquota dello 0,4% con detrazione di € 200,00.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (fino al giorno del compimento del ventiseiesimo anno di età) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggior detrazione non può superare l'importo massimo di €. 400,00 (la detrazione complessiva non può essere superiore ad €.600,00).

La detrazione di € **200,00** compete anche per gli immobili ex IACP e per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.

L'imposta deve essere versata in via autonoma da ciascun soggetto passivo non essendo regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Il versamento è da effettuarsi con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale, valido per tutti i comuni del territorio nazionale, disponibile gratuitamente presso gli uffici postali.

## **CODICE COMUNE DI ALBENGA A 145**

### **CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO:**

<b>FATTISPECIE IMPONIBILE</b>	<b>COMUNE</b>	<b>STATO</b>
<b>Abitazione principale</b>	<b>3912</b>	
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>3913</b>	
<b>Terreni</b>	<b>3914</b>	
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>3916</b>	
<b>Altri fabbricati</b>	<b>3918</b>	
<b>Immobili categoria D</b>	<b>3930</b>	<b>3925</b>
<b>Interessi da accertamento</b>	<b>3923</b>	
<b>Sanzioni da accertamento</b>	<b>3924</b>	

## DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal ministero con decreto del 30 ottobre.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Sul sito Internet del Comune di Albenga (<http://www.comune.albenga.sv.it>) è disponibile un software per il calcolo e la stampa del modello F24, completato dal modello di dichiarazione con relative istruzioni e dal modello di comunicazione delle agevolazioni.

Informativa redatta in base alla normativa vigente alla data del 29 maggio 2013; qualora, successivamente a tale data, intervenissero modifiche normative o regolamentari, la stessa dovrà intendersi valida soltanto per le parti non modificate.

### ALIQUOTE IMU (deliberate nel 2012) per acconto 2013

	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ALIQUOTA DI BASE/ORDINARIA	<b>1,06 per cento</b> (interamente al comune )	
Abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze <b>Pagamento 1<sup>a</sup> rata sospeso fino al 16 settembre</b>  <b>Sono <u>esclusi</u> dalla sospensione del pagamento gli immobili accatastati nelle cat. A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze</b>	<b>0,4 per cento</b> (interamente al Comune)	<b>E.200,00+ E.50,00</b> per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad ab.principale
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari  <b>Pagamento 1<sup>a</sup> rata sospeso fino al 16 settembre</b>	<b>0,76 per cento</b> (interamente al Comune)	<b>E.200,00</b>
Unità immobiliari locate a persone residenti, come abitazione principale, con contratti di locazione a canone calmierato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.431/98	<b>0,96 per cento</b> (interamente al Comune)	
Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10, B ,C/1 ,C/3,C/4,C/5	<b>0,98 per cento</b> (interamente al Comune)	
<b>Unità immobiliari comprese nella categoria catastale D</b>	<b>0,98 per cento</b> <b>(0,76 allo Stato</b> <b>0,22 al Comune)</b>	

Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	<b>1,06 per cento</b> (interamente al Comune )	

- Per gli immobili interessati dal “Piano del colore”, come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 107 del 25 settembre 2012, per qualunque fattispecie imponibile, la corrispondente aliquota di cui sopra è ridotta di 0,2 punti percentuali, lasciando invariata la quota dello Stato. Tale beneficio è concesso per tre anni dalla data del pagamento del contributo di costruzione, a condizione che non vengano violati i minimi fissati dal D.L. 201/2011;